



CONTRATTO QUADRO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI

Prot. xxx/2021 del GG.MM.2021
NOME DEL FORNITORE



Sommario

Articolo 1 - Efficacia del presente Contratto.	3
Articolo 2 - Descrizione dei servizi contrattuali.	3
Articolo 3 - Attività di riparazione e manutenzione in senso stretto.	4
Articolo 4 - Attività di fornitura di pezzi di ricambio e di materiali di consumo.....	4
Articolo 5 - Mezzi ed attrezzature necessarie all'intervento.....	4
Articolo 6 -Organizzazione del Personale e Coordinamento dei subfornitori.....	5
Articolo 7 - Approntamento e pulizia del cantiere.	6
Articolo 8 - Custodia del cantiere.....	6
Articolo 9 - Documentazione dell'intervento.	6
Articolo 10 - Poteri ispettivi della Committente.....	6
Articolo 11 - Ordini di Lavoro.....	7
Articolo 12 - Tempistica di intervento.	7
Articolo 13 - Corrispettivo.....	7
Articolo 14 - Garanzia.....	7
Articolo 15 - Durata del contratto quadro e sua estinzione.....	7
Articoli 16 – Penali.	8
Articolo 17 - Diritto di Recesso della Committente.	8
Articolo 18 - Clausola risolutiva espressa.	8
Articolo 19 - Dichiarazioni del Manutentore e Salute e sicurezza presso gli impianti.	8
Articolo 20 - Cessioni.....	9
Articolo 21 - Modello di organizzazione gestione e controllo.....	9
Articolo 22 - Anti-Corruption Clauses.	9
Articolo 23 - Foro Competente.	9
Articolo 24 - Disposizioni conclusive.....	9

CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI

Tra

Ennio Scridel, nato a Gorizia il 27/04/1976, e residente a Treviso (TV) Strada Granzetta 6, C.F.: SCR NNE 76D27 E098L, nella sua qualità di Direttore Generale della società: Eco-Ricicli Veritas srl, con sede legale in Marghera - Venezia, Località Malcontenta, via della Geologia "Area 43 ettari", iscritta al Registro delle Imprese di Venezia con codice fiscale e Partita IVA 03643900230 - R.E.A numero VE-336658;

Committente o ERV;

e

_____ nato a _____ il _____, e residente in _____ provincia di _____
 Via _____ n. _____ C.F.: _____
 il quale agisce in qualità di _____ della società _____, con
 sede legale in _____ provincia di _____ Via _____ n. _____
 e N.ro di Iscrizione al Registro delle Imprese di _____ e codice fiscale _____,
 REA _____

Manutentore;

Tutte insieme **Le Parti.**

Premesso che:

- (a) La Committente è titolare e/o esercente di una serie di impianti di selezione e trattamento di rifiuti, situati in Malcontenta – Venezia, Via della Geologia "Area 43 Ettari" e via dell'Elettronica snc, che son ben noti al Manutentore nella loro localizzazione e nella loro struttura generale;
- (b) I predetti impianti e l'intera area della Committente sono alimentati tramite proprio impianto elettrico;
- (c) La Committente è proprietaria di alcuni press container dislocati nei CDR della Provincia di Venezia;
- (d) La Committente ha la necessità di disporre di un servizio di manutenzione a chiamata, mediante il quale assicurare la funzionalità di quanto predetto, e ciò sia per interventi di riparazione e/o sostituzione di componenti usurati (*manutenzione preventiva e programmata*), sia per interventi di ripristino urgente della normale operatività di detti impianti (*manutenzione correttiva e/o straordinaria*);
- (e) La Committente a tal fine intende affidarsi ad un soggetto di comprovata esperienza nel settore;
- (f) Tale soggetto è stato individuato in **XXXXXXXXXXXXXX**, la quale si è dichiarata disponibile ad assumere l'incarico in quanto è soggetto specializzato nella prestazione dei servizi di cui alla precedente lettera (d), ed inoltre possiede l'organizzazione di mezzi e di persone necessaria ad assolvere, assumendosene il relativo rischio, i servizi predetti;
- (g) Pare opportuno alle Parti fissare nel presente Contratto Quadro i principi generali della propria futura collaborazione, facendo seguire al medesimo, oltre all'ordinaria prestazione delle attività preventive e programmate, singole **Richieste d'Intervento/ Ordini di Lavoro (O.d.L.)**, in ragione delle contingenti necessità che di volta in volta si possono presentare;

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Efficacia del presente Contratto.

1. Il presente Contratto ha lo scopo di predeterminare le regole generali che le Parti osserveranno nei propri futuri reciproci rapporti.
2. Il presente Contratto non instaura tra le Parti un qualsiasi rapporto di esclusiva.
3. Il presente Contratto, per quanto attiene le attività di Manutenzione Correttiva e/o Straordinaria, non vincola la Committente o il Manutentore ad un determinato quantitativo di prestazioni minime. Tuttavia, ove la Committente emetta una richiesta di intervento/Ordine di Lavoro secondo le previsioni qui di seguito contenute, il Manutentore è tenuto a darvi esecuzione in osservanza delle previsioni medesime.

Articolo 2 - Descrizione dei servizi contrattuali.

1. Il Manutentore, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna ad eseguire puntualmente e tempestivamente le seguenti attività che restano a suo esclusivo carico:
 - (a) le attività di riparazione e manutenzione in senso stretto;
 - (b) le attività di fornitura (e posa in opera) dei pezzi di ricambio e dei materiali di consumo, salvo che non sia diversamente disposto in sede di richiesta di intervento/Ordini di Lavoro;
 - (c) la prestazione dei mezzi e delle attrezzature necessarie all'intervento (utensili, mezzi di sollevamento,

- etc.), salvo che non sia diversamente disposto in sede di richiesta di intervento;
- (d) l'organizzazione del Personale addetto, la scelta ed il coordinamento degli eventuali subfornitori;
- (e) l'effettuazione di prove e collaudi o la partecipazione a tali operazioni;
- (f) l'approntamento e la pulizia del cantiere;
- (g) la custodia del cantiere, allorquando – per le modalità ed i tempi di svolgimento dell'intervento – non vi siano sul luogo soggetti incaricati della Committente;
- (h) la documentazione dell'intervento eseguito mediante apposito Foglio di lavoro,
- (i) adempimenti di competenza relativi alla norma CEI 11-27.

2. Al presente Contratto Quadro viene data esecuzione attraverso l'invio di specifici Ordini di Acquisto (OdA) e/o di specifici Ordini di Lavoro (OdL), debitamente compilati, da parte della Committente al Manutentore a mezzo e-mail.

Articolo 3 - Attività di riparazione e manutenzione in senso stretto.

1. Le attività di manutenzione e riparazione in senso stretto debbono essere eseguite dal Manutentore osservando, con la diligenza del buon appaltatore:
 - (a) le norme giuridiche che disciplinano l'intervento o il funzionamento degli impianti, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 09/04/2008, n.81, in quanto applicabili;
 - (b) le specifiche tecniche proprie della macchina o dell'impianto sul quale l'intervento viene effettuato, ivi comprese quelle che risultano dalle prescrizioni del costruttore e/o dalle indicazioni contenute nei manuali d'uso o da altre simili fonti;
 - (c) le buone pratiche di manutenzione, codificate o meno, ma comunque generalmente applicate nel settore della manutenzione di impianti del tipo individuato in premessa.

Articolo 4 - Attività di fornitura di pezzi di ricambio e di materiali di consumo.

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che sono a carico del Manutentore tutti i materiali di consumo "tipici" per l'esecuzione di piccole lavorazioni ordinarie; in via indicativa: bulloneria convenzionale, elettrodi, colle siliconiche, vernice antiruggine, pennelli ed attrezzature minute.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'acquisizione delle parti di ricambio, salvo quelle derivanti da oggettiva e comprovata imperizia in fase di manutenzione, sono a carico di ERV.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che è facoltà di ERV procedere all'acquisto dei pezzi di ricambio e dei materiali necessari all'intervento direttamente dal Manutentore.
4. Salva diversa e preventiva autorizzazione di ERV, il Manutentore è obbligato a impiegare esclusivamente ricambi originali e materiale di consumo consigliato dal costruttore o, in difetto di qualsiasi indicazione, materiale di prima qualità.
5. In sede di fatturazione, il costo relativo ai ricambi ed ai materiali di consumo deve essere indicato separatamente.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto contenuto nel presente Articolo viene integrato e completato dalle previsioni inserite **nell'Allegato A (Corrispettivi)**.

Articolo 5 - Mezzi ed attrezzature necessarie all'intervento.

1. Salvo quanto più oltre precisato in punto sicurezza sul lavoro, il Manutentore è tenuto a prestare tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all'esecuzione dell'intervento, quali, a titolo solo esemplificativo, utensili, macchinari, attrezzi, strumenti di misura, e simili.
2. Sono a carico della Committente la prestazione di acqua, illuminazione generale e di forza motrice.
3. Allorquando, in particolari casi, sia necessario servirsi di mezzi della Committente (a titolo d'esempio: mezzi di sollevamento), un tanto sarà specificato nella richiesta di intervento. Resta peraltro inteso:
 - (a) che per l'uso di tali mezzi, a freddo o a caldo, il Manutentore nulla deve alla Committente;
 - (b) che in caso di uso a freddo, il Manutentore deve adibire alla conduzione del mezzo Personale a ciò professionalmente idoneo e comunque in possesso di tutte le abilitazioni eventualmente previste dalle vigenti leggi o dalle buone prassi (es.: patentini, licenze, e simili);
 - (c) che in caso di uso a freddo, il Manutentore è considerato custode del mezzo, ed è perciò tenuto a riconsegnare il medesimo alla Committente al termine del servizio, nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento derivante dal regolare uso e salvo il consumo di carburante o energie, che resterà a carico della Committente.
4. Allorquando, in particolari casi, sia necessario servirsi di mezzi di terzi (a titolo d'esempio: mezzi di sollevamento, autocarri, etc.), la Committente riconoscerà al Manutentore, previa comprovata documentazione di spesa, l'importo rendicontato maggiorato del 5%.

Articolo 6 -Organizzazione del Personale e Coordinamento dei subfornitori.

1. Il Manutentore svolge il servizio a proprio rischio, secondo il regime del contratto di appalto ed è perciò tenuto ad organizzare il proprio Personale in modo tale che la prestazione dovuta venga svolta con celerità, diligenza ed esattezza, nel rispetto degli standard tecnici richiesti dal presente Contratto quadro, dalla richiesta di intervento e, in ogni caso, nel rispetto delle buone prassi tecniche di settore.
2. In principio, il Manutentore è tenuto:
 - (a) ad impiegare esclusivamente Personale regolarmente residente in Italia, fisicamente e tecnicamente idoneo alle mansioni di adibizione, debitamente assunto – in regime di rapporto di lavoro subordinato – alle proprie dipendenze. L'eventuale impiego di Personale ingaggiato in base a titoli diversi da quello del rapporto di lavoro subordinato (es.: lavoro somministrato, collaborazione a progetto, lavoro autonomo, e simili) deve essere preventivamente autorizzato dalla Committente, alla quale la relativa domanda va inoltrata in tutti i casi prima dell'ingresso in cantiere dell'interessato, indicando con precisione il regime di impiego. In difetto di autorizzazione il Manutentore non può impiegare l'interessato, il cui ingresso in cantiere è vietato;
 - (b) a fornire, contestualmente alla conclusione del presente contratto, una lista completa del Personale impiegato, con indicazione di:
 - Cognome e nome;
 - Mansioni alla quale saranno adibiti i lavoratori nel servizio, evidenziando il/i lavoratore/i con la mansione di caposquadra;
 - Qualifiche ed abilitazioni;
 - Tipologia del rapporto di lavoro;
 - Numero di matricola o di protocollo telematico dell'avvenuta comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego (UNILAV);
 - data della comunicazione al Centro per l'impiego;
 Tale lista costituisce **Allegato B (modello DRP)**;
 - (c) a mantenere costantemente aggiornata la documentazione di cui sub lettera (b), mediante tempestive integrazioni o espunzioni;
 - (d) ad allontanare immediatamente dal cantiere il Personale che, in base ad una motivata segnalazione della Committente, non risulti gradito, oppure difetti di uno dei requisiti di cui alla precedente lettera (a) o si trovi comunque, per qualsiasi ragione, in uno stato di incompatibilità ambientale rispetto al contesto;
 - (e) ad osservare nel rapporto di lavoro subordinato con il proprio Personale le disposizioni vigenti in materia lavoristica, fiscale, previdenziale ed assicurativa e comunque a retribuire il Personale medesimo secondo le vigenti disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
 - (f) ad accendere ed a mantenere in vita, per tutta la durata del presente Contratto, idonea copertura assicurativa contro la responsabilità civile operai e terzi (RCO, RCT), con un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00) per singolo sinistro;
 - (g) ad esibire alla Committente la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciata dal competente ufficio, prima dell'inizio del servizio;
3. Nell'ipotesi in cui il Manutentore intenda servirsi di subfornitori per l'esecuzione del servizio di un tanto deve immediatamente informare la Committente ed ottenere da questa la preventiva autorizzazione, dietro presentazione di una visura camerale relativa all'impresa subappaltatrice, nonché di una lista del Personale da questa impiegato in tutto identica a quella prevista al precedente comma 2, lettera (b). Si intende peraltro che, anche in caso di concessa autorizzazione, la Committente è del tutto estranea ai rapporti giuridici e patrimoniali fra il Manutentore ed il subfornitore. Resta inteso che l'autorizzazione prestata potrà sempre essere revocata dalla Committente senza necessità di giustificazione alcuna.
4. Nel caso di cui al precedente comma 3 il Manutentore è obbligato a consegnare alla Committente la documentazione di cui alla lettera g) del comma 2 del presente articolo, prodotta da ciascuna delle Ditte Subappaltatrici.
5. Nel caso in cui il Manutentore non consegna al Committente nei tempi previsti la documentazione di cui al comma 2, 3 e 4 del presente articolo il Committente sospenderà il pagamento di quanto dovuto in forza del presente contratto.
6. In ogni caso, il Manutentore è tenuto a garantire che il subfornitore rispetti in tutto e per tutto – per quanto di sua competenza – il contenuto del presente Contratto quadro nonché dell'ordine di fornitura e ne risponde perciò verso la Committente.
7. Il Manutentore è obbligato a tenere indenne a manlevare la Committente da qualsiasi pretesa contrattuale o extracontrattuale che il proprio Personale, i subfornitori o il Personale di questi ultimi rivolgano eventualmente in via diretta nei propri confronti, anche se in base a norme di legge che prevedano simili forme di solidarietà.
8. Resta inteso che potrà essere ammesso all'interno dell'impianto solo personale del Manutentore o dei suoi eventuali subappaltatori il cui nominativo si trovi nella Lista del Personale di cui al precedente comma 2 lettera b) -

allegata sub B al presente contratto o in successivi aggiornamenti della stessa. Il personale non indicato nella suddetta lista verrà pertanto allontanato. Qualora a seguito di ciò dovessero verificarsi dei ritardi negli interventi, il Committente si riserva sin d'ora di rivalersi sul Manutentore per il risarcimento dell'eventuale danno subito, anche tramite compensazione delle somme dovute in base al presente contratto.

Articolo 7 - Approntamento e pulizia del cantiere.

1. Il Manutentore è tenuto a svolgere, sotto la propria direzione, tutte le attività di approntamento iniziale e di pulizia finale del cantiere o comunque del luogo di svolgimento dell'intervento, che dovrà essere accuratamente delimitato.
2. Resta sin d'ora inteso che se nel corso dell'attività di manutenzione o nel corso delle attività accessorie, ivi comprese quelle di approntamento e di pulizia del cantiere, si produca l'eventualità che si producano rifiuti di qualsiasi specie – così come essi sono definiti dall'art.183 del vigente T.U.A. (D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e succ. mod.) – il Manutentore è tenuto a darne immediata e – ove possibile – preventiva notizia alla Committente, la quale provvederà, a propria cura e spese e nella veste di detentore esclusivo dei medesimi, a tutte le operazioni di gestione dei medesimi, ed ai connessi adempimenti documentali, nel rispetto delle vigenti leggi (secondo i casi: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, stoccaggio, deposito temporaneo).

Articolo 8 - Custodia del cantiere.

1. Ove il servizio si esegua in assenza di incaricati della Committente, il Manutentore è considerato, a tutti gli effetti, custode del cantiere.
2. Egli è pertanto tenuto:
 - (a) a tenere chiusi gli ingressi e comunque ad evitare l'entrata di soggetti non facenti parte della sua organizzazione o comunque non autorizzati dalla Committente;
 - (b) ad utilizzare i beni della Committente con la diligenza del buon padre di famiglia;
 - (c) a segnalare prontamente per via telefonica alla Committente o, in difetto, all'Autorità di pubblica sicurezza qualsiasi anomalia riscontrata sul cantiere (presenza di sospetti, principio di incendio, etc.);
 - (d) a dotare il Personale impiegato di un telefono portatile il cui numero di utenza sia noto alla Committente;
 - (e) a riconsegnare il cantiere agli incaricati della Committente al termine del servizio.

Articolo 9 - Documentazione dell'intervento.

1. Il Manutentore è tenuto a documentare ogni singolo intervento compiuto in apposito Foglio di lavoro.
2. Per gli interventi che verranno effettuati durante l'orario di lavoro della Committente, il Foglio di lavoro dovrà essere sottoscritto, alla chiusura del servizio, da parte di un Referente nominato preliminarmente dalla Committente, in sua assenza da personale preposto di ERV, il quale vi annoterà le proprie osservazioni e riserve. La comunicazione delle osservazioni e delle riserve da parte del Referente della Committente avverrà su base settimanale.
3. Per gli interventi effettuati fuori dell'orario di lavoro della Committente, il Foglio di lavoro dovrà essere consegnato al Referente della Committente, il quale vi annoterà le proprie osservazioni e riserve, comunicandole al Manutentore con le medesime modalità e frequenza di cui al precedente comma 2.
4. Il Foglio di lavoro sottoscritto dal Referente della Committente con una delle modalità sopra indicate, è l'unico documento che prova fra le Parti l'avvenuta esecuzione dei lavori in esso indicati, fatte salve le eventuali riserve annotate dalla Committente medesima.
5. La sottoscrizione del Foglio di lavoro senza riserve non impedisce alla Committente di contestare vizi e difetti non immediatamente apparenti, entro i termini previsti nella disciplina del contratto di appalto contenuta nel Codice civile.
6. Nell'ipotesi in cui il Referente della Committente abbia rifiutato la sottoscrizione del Foglio di lavoro o abbia sottoscritto il medesimo con riserve, il Manutentore è comunque tenuto ad effettuare, a propria cura e spese, gli interventi ulteriori che siano necessari all'accettazione del servizio senza riserve o alla eliminazione delle riserve effettuate, e ciò entro il termine di ventiquattro ore successive, salvo che le circostanze non richiedano un termine più stretto. Il Manutentore che abbia assolto all'obbligo di immediato intervento più sopra previsto, può – se lo ritiene – contestare la mancata accettazione del servizio o l'apposizione delle riserve mediante ricorso alla procedura di cui al successivo articolo 17.

Articolo 10 - Poteri ispettivi della Committente.

1. La Committente può in qualsiasi momento svolgere ispezioni e verifiche durante e dopo lo svolgimento del servizio, dirette ad accertare il rispetto delle obbligazioni assunte dal Manutentore o previste dalla legge.
2. Nell'ipotesi in cui, all'esito, risultino mancanze, inesattezze o altra e qualsiasi ipotesi di mancato integrale adempimento, la Committente invia diffida scritta al Manutentore, che è tenuto a conformarsi al contenuto della medesima entro ventiquattro ore dal suo ricevimento, mediante apposito intervento o mediante altro comportamento idoneo.

Articolo 11 - Ordini di Lavoro.

1. L'Ordine di lavoro, compilato, è inviato dalla Committente al Manutentore a mezzo *e-mail*. Il Manutentore rinvia la medesima al Committente a mezzo mail all'indirizzo del Referente della commessa, dopo averlo debitamente confermato e sottoscritto, indicando eventuali indicazioni in merito alle tempistiche di invio offerte o di esecuzione dell'intervento per conferma d'ordine, oppure la recapita direttamente in cantiere al Referente stesso.
2. In caso di urgenza la richiesta potrà essere effettuata per via telefonica e successivamente reiterata a mezzo mail.
3. L'ordine di lavoro, il rapporto di lavoro debitamente compilati e sottoscritti costituiscono, unitamente al presente contratto quadro, l'unica documentazione idonea a provare l'avvenuta conclusione del rapporto relativo al singolo servizio.
4. In caso di contrasto fra il contenuto del presente contratto quadro e l'ordine di lavoro, il primo prevale.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che le previsioni del presente Articolo 11 sono integrate e completate dalle modalità operative riportate nella "Istruzione Operativa per la Richiesta di Intervento Esterna ad un Manutentore" e relativi allegati (IO ACQ 00) facente parte integrante del Sistema QSA della Committente e costituente **Allegato E (Istruzione Operative ODL)**.

Articolo 12 - Tempistica di intervento.

1. Il Manutentore esegue il servizio di regola entro:
 - a) 1 ora dalla richiesta di intervento (feriale ordinario);
 - b) 1 ora 30 minuti dalla richiesta di intervento (feriale notturno);
 - c) 2 ore dalla richiesta di intervento (festivo).

In casi eccezionali di motivata necessità ed urgenza, il Manutentore farà quanto è in suo potere per iniziare il servizio immediatamente dopo la ricezione della richiesta di intervento.

Articolo 13 - Corrispettivo.

1. Il corrispettivo è determinato secondo le previsioni contenute nella tabella costituente **Allegato C (Corrispettivi)**.
2. Il corrispettivo non è soggetto a revisione.
3. Il corrispettivo è pagato entro 90 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario. Salva preventiva autorizzazione scritta della Committente, il Manutentore non può cedere i crediti derivanti dalla esecuzione dei servizi.
4. Alla fine di ogni mese o di ogni singola commessa, entro comunque max. il giorno 10 del mese successivo, il Manutentore dovrà redigere consuntivo e inviarlo all'ufficio acquisti della Committente (acquisti@eco-ricicli.it). Il consuntivo verrà sottoposto a validazione da parte del Referente Tecnico della Committente, una volta ricevuto il controfirmato per conferma il Manutentore dovrà attendere formale ordine di acquisto da parte della Committente e successivamente potrà procedere alla fatturazione.
5. Le fatture dovranno essere regolarmente intestate alla Committente e dovranno riportare esattamente il riferimento al numero d'ordine emesso dalla Committente. La fatturazione dovrà essere inviata in formato elettronico (*codice univoco della Committente W7YVJK9*).
6. Non sono ammesse al pagamento, e verranno pertanto respinte all'emittente:
 - (a) le fatture prive delle indicazioni previste al precedente comma 5;
 - (b) le fatture che portino corrispettivi diversi da quelli risultanti dalla combinazione delle tariffe e del foglio di lavoro regolarmente vistato dal Referente della Committente ai sensi del precedente articolo 9;
 - (c) le fatture relative a servizi non accettati o accettati con riserva (e, in questo caso, limitatamente al valore della riserva), quando il motivo che ha determinato la riserva non è stato eliminato;
 - (d) le fatture non accompagnate – ove la Committente ne faccia richiesta – dai documenti probatori menzionati al precedente articolo 6, comma 2, lettera (f).
7. Le prestazioni del presente Contratto sono soggette ad Iva di Legge. La Committente è soggetta al Regime Iva della Scissione dei pagamenti "Split Payment".

Articolo 14 - Garanzia.

1. Il Manutentore è tenuto alla garanzia per vizi e difetti prevista nella disciplina del contratto di appalto contenuta nel Codice civile.
2. La durata della garanzia, di norma di 12 mesi, riprende a decorrere daccapo dopo ogni intervento, limitatamente all'oggetto dell'intervento medesimo.

Articolo 15 - Durata del contratto quadro e sua estinzione.

1. Il presente contratto quadro ha effetto dal giorno **gg/mm/2021** e sino al 31/01/2022.
2. E' facoltà della Committente ripetere il presente contratto per analogo periodo, sino ad un massimo di due volte,

dandone comunicazione scritta mezzo posta elettronica certificata al Manutentore, almeno 30 (trenta) giorni naturali prima della scadenza indicata al comma precedente.

3. È consentito a ciascuna delle Parti di sciogliere il vincolo contrattuale mediante dichiarazione contenuta in lettera raccomandata a.r., con il rispetto del preavviso di 30 (trenta) giorni naturali. Gli interventi che siano stati richiesti durante il periodo di preavviso debbono in ogni caso essere interamente eseguiti.

Articoli 16 – Penali.

1. La Committente avrà diritto di applicare, anche mediante compensazione con quanto dovuto al Manutentore in forza del presente contratto, le seguenti penali:
 - **penale per il ritardo nell'intervento:** nel caso in cui il Manutentore non esegua l'intervento nei tempi indicati nella richiesta di intervento e dal precedente art. 12, la Committente avrà facoltà di applicare una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni ora o sua frazione di ritardo (fino a un massimo di 3 ore). L'intervento con ritardo superiore alle 3 ore costituisce mancato intervento con penale pari a € 500,00 (cinquecento/00) salvo addebito del maggior danno;
 - **penale per introduzione personale non autorizzato:** nel caso in cui il Manutentore, anche per tramite dell'eventuale subfornitore, introduca in cantiere personale non presente nella Lista Personale, la Committente avrà diritto di applicare al Manutentore una penale pari ad € 500,00 (cinquecento/00) al giorno per ogni persona;
 - **penale per subfornitura non preventivamente autorizzata:** laddove il Manutentore si serva di subfornitori non preventivamente autorizzati dalla Committente, sarà diritto di quest'ultima applicare al Manutentore una penale pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00).
2. In ogni caso, l'applicazione delle descritte penali non farà venire meno il diritto della Committente di agire per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito ovvero di applicare quanto previsto agli Articoli 17 e 18 del presente contratto.

Articolo 17 - Diritto di Recesso della Committente.

1. La Committente potrà recedere in ogni momento dal presente contratto mediante comunicazione scritta da far pervenire alla controparte con invio della stessa a mezzo Posta Elettronica Certificata con almeno 7 giorni di preavviso e senza che nulla sia dovuto al Manutentore a titolo di risarcimento danni, indennizzo o rimborso o per qualsiasi altra ragione.

Articolo 18 - Clausola risolutiva espressa.

1. Il presente contratto si scioglierà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., con effetti immediati, previo semplice invio di comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata da parte della Committente, e fatto salvo il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, allorquando:
 - a. il Manutentore commetta un notevole inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nel presente contratto, sicché non sia possibile la prosecuzione, nemmeno provvisoria del servizio;
 - b. l'inadempimento contestato al Manutentore anche se non notevole, perduri o si ripeta dopo che la Committente ha diffidato il Manutentore alla regolarizzazione;
 - c. il Manutentore o i suoi Subappaltatori dovessero rendersi inadempienti ad uno qualsiasi degli obblighi previsti e disciplinati agli articoli 6, 8 e 19 del presente accordo.
 - d. Il Manutentore dovesse rendersi inadempiente rispetto ad uno qualsiasi degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'**Allegato F Patto d'Integrità**.

Articolo 19 - Dichiarazioni del Manutentore e Salute e sicurezza presso gli impianti.

1. Il Manutentore dichiara e garantisce, anche ai sensi dell'art.47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000, n. 445):
 - (a) di essere imprenditore regolarmente iscritto alla CCIAA competente per territorio e di esercitare la propria attività nel rispetto delle norme civili, penali, amministrative e tributarie che la regolano; di possedere tutti i requisiti tecnico professionali necessari allo svolgimento dei servizi dedotti in contratto e di disporre, sia in proprio che attraverso il proprio Personale, delle necessarie autorizzazioni, abilitazioni, nulla osta e simili;
 - (b) di avere adempiuto e di obbligarsi ad adempiere a tutte le prescrizioni relative alla prevenzione ed alla tutela della salute sul luogo di lavoro e quindi, fra l'altro, di avere predisposto ed aggiornato il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81; di avere nominato il medico competente, se ne ricorrono i presupposti di legge; di avere fornito ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale; di avere adempiuto agli obblighi formativi, informativi ed organizzativi previsti dalla disposizione di cui all'art. 18 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81; di avere munito il proprio Personale della

tessera di riconoscimento dotata dei requisiti previsti dalla legge.

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b) dovranno essere rese da tutti i soggetti componenti la RTI Manutenzioni e, nel caso di consorzi o imprese consortili, dalle imprese indicate dai medesimi allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto.

2. Le Parti si danno reciprocamente atto di avere visitato, anteriormente alla conclusione del presente contratto, gli impianti nei quali sarà chiamato ad operare il Manutentore, e di avere reciprocamente scambiato le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti in tali ambiti.
3. In attuazione di quanto disposto all'art.26, comma 3 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, la Committente ha elaborato un Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.), ove sono indicate le misure atte ad escludere o a ridurre al minimo tali rischi. Tale documento costituisce **Allegato C (D.U.V.R.I.)** al presente Contratto.
4. Anteriormente all'inizio della prestazione di ciascun servizio, le Parti provvederanno alla redazione congiunta di un verbale di coordinamento, nell'ambito del quale saranno puntualizzate, in relazione alle circostanze del caso concreto, tutte le misure richieste, ove diverse e/o ulteriori a quelle già previste nel D.U.V.R.I.
5. Il Manutentore dichiara di avere indicato, in apposito documento **Allegato A (Corrispettivi)** i costi inerenti alla sicurezza. Tali costi sono stati parametrati in base all'unità di misura utilizzata per la tariffazione e comprendono anche una quota dei costi generali sostenuti dall'impresa per la formazione e l'informazione. Il calcolo dei costi è stato effettuato avuto riguardo alla descrizione delle prestazioni contrattuali contenuta agli artt. 2 e ss. Ove all'atto della redazione del verbale di coordinamento di cui al precedente comma 4, emerga la necessità, collegata alle particolarità concrete del servizio richiesto, di integrare e/o modificare l'entità dei costi inerenti alla sicurezza, di questo è fatto specifica menzione nel verbale medesimo.

Articolo 20 - Cessioni.

1. I crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto non sono cedibili a terzi, salvo accordo scritto tra le Parti.
2. Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi delle Parti in essa contenuti non possono essere dalle medesime ceduti o delegati.

Articolo 21 - Modello di organizzazione gestione e controllo.

Il Manutentore espressamente dichiara:

- (a) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di Responsabilità Amministrativa delle società di cui al D. Lgs. 08/06/2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
- (b) di essere a conoscenza di quanto disposto dal Modello di organizzazione gestione e controllo adottato da ERV, nonché del Codice Etico pubblicato sul sito: www.eco-ricicli.it e del relativo sistema di deleghe di funzioni;

Il Manutentore si obbliga, inoltre, a non porre in essere e a far sì che nessuno dei propri amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori ponga in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e delle regole contenute nel citato Modello, nonché più in generale comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.

Il Manutentore informerà l'Organismo di Vigilanza di ERV di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui essa dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di ERV.

In caso di violazione degli obblighi previsti dai precedenti articoli, ERV avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso di sospendere per verifiche l'esecuzione del contratto o di risolvere il presente contratto, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.

Articolo 22 - Anti-Corruption Clauses.

1. Il Manutentore ripete le dichiarazioni rilasciate e gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità costituente Allegato H – Patto di Integrità al presente Contratto.
2. Il Manutentore si dichiara pienamente edotto che gli impegni previsti nell'**Allegato F (Patto di integrità)** avranno validità per l'intero periodo di durata del presente Contratto.

Articolo 23 - Foro Competente.

1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

Articolo 24 - Disposizioni conclusive.

1. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le norme del Codice civile in materia di contratto di appalto.
2. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del GDPR 679/16, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sulla circostanza che i dati personali raccolti per la conclusione del presente contratto saranno

oggetto di trattamento nell'archivio clienti/fornitori e che essi sono necessari per la collegata gestione degli adempimenti civili e fiscali previsti dalle vigenti leggi. Le Parti dichiarano altresì di essere a conoscenza del contenuto dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 e degli art. 6 e 13 del GDPR 679/2016. Le informative sul trattamento dei dati personali sono recuperabili al seguente link: www.eco-ricicli.it/privacy.

3. Il Manutentore si obbliga a mantenere il segreto sui dati tecnici, economici, progettuali e comunque su ogni informazione riguardante la Committente o i suoi clienti, anche se non classificata come confidenziale, della quale venga a conoscenza, anche occasionale, nella esecuzione del presente contratto.

Si allegano al presente contratto i seguenti documenti che, debitamente sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante:

Allegato A	Corrispettivi (con esposti gli oneri di sicurezza)
Allegato B	Modello DRP
Allegato C	D.U.V.R.I.
Allegato D	Polizza Assicurativa RCT/RCO
Allegato E	Istruzione Operativa O.d.L.
Allegato F	Patto d'Integrità

In Malcontenta, [gg/mm/aaaa](#)

La Committente

Il Manutentore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile le Parti approvano le clausole contenute agli articoli seguenti:

Articolo 6	Organizzazione del Personale. Coordinamento dei subfornitori.
Articolo 8	Custodia del cantiere.
Articolo 9	Documentazione dell'intervento.
Articolo 10	Poteri ispettivi della Committente.
Articolo 11	Richiesta di intervento.
Articolo 12	Tempistica di intervento.
Articolo 13	Corrispettivo.
Articolo 14	Garanzie
Articolo 16	Penali
Articolo 17	Diritto di Recesso della Committente
Articolo 18	Clausola risolutiva espressa
Articolo 19	Dichiarazioni del Manutentore. Salute e sicurezza presso gli impianti.
Articolo 20	Cessioni
Articolo 21	Modello di organizzazione gestione e controllo
Articolo 22	Anti Corruption Clauses
Articolo 23	Foro competente
Articolo 24	Disposizioni conclusive

In Malcontenta, [gg/mm/aaaa](#)

La Committente

Il Manutentore